



*Prot. n.*

*N. Rep.*

## ***SCHEMA DI CONTRATTO***

*per l'affidamento della fornitura di*

**Dispositivi per Oculistica**

*tra*

***Azienda Socio Sanitaria Territoriale di .....***

*e*

***Società/RTI/Consorzio .....***



	Premessa
ART. 1	Norme regolatrici
ART. 2	Oggetto
ART. 3	Durata del contratto
ART. 4	Importo del contratto
ART. 5	Condizioni e modalità di esecuzione della fornitura
ART. 6	Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro
ART. 7	Trattamento dei dati personali -Obblighi di riservatezza
ART. 8	Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva
ART. 9	Subappalto
ART. 10	Norma di contratto T&T per la trasparenza e tracciabilità (DGR Lombardia n.XI/5408 del 25/10/2021)
ART. 11	Cauzione definitiva
ART. 12	Recesso
ART. 13	Divieto di cessione del contratto – Cessione del credito
ART. 14	Contestazioni e penali
ART. 15	Risoluzione
ART. 16	Fallimento dell'appaltatore e morte del titolare – altre modifiche soggettive
ART. 17	Direttore dell'Esecuzione del Contratto
ART. 18	Fatturazione e pagamenti
ART. 19	Obblighi e adempimenti a carico dell'Appaltatore
ART. 20	Foro di competenza
ART. 21	Forma del contratto, oneri fiscali, spese contrattuali, rimborso spese di pubblicazione
ART. 22	Clausola finale

**Premessa**

Con decreto a contrarre n. .... del ..... l'ASST di Cremona ha indetto, ai sensi degli artt. 54 e 60 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito denominato Codice) una gara europea a procedura aperta per l'affidamento della fornitura di dispositivi per oculistica occorrenti all'ASST di Cremona (Capofila), all'ASST di Bergamo Est, all'ASST di Bergamo Ovest, all'ASST di Mantova, all'ASST di Crema, all'ASST Rhodense, all'ASST Del Garda e all'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda (Mandanti), per un periodo di 48 mesi da aggiudicare da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, co.2, del Codice.

Il bando di gara è stato pubblicato sulla GURI n. ... del ..... e sulla GUUE GU/S ..... del .....

Con decreto n. .... del .... ha approvato la proposta di aggiudicazione, aggiudicando l'appalto in favore della ditta ..... relativamente ai seguenti Lotti:

- Lotto n. ....
- Lotto n. ....

La predetta aggiudicazione è stata comunicata, ai sensi dell'art. 76, co. 5 lett a) del Codice.

L'aggiudicatario dell'appalto (di seguito denominato Appaltatore) è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche di cui agli artt. 80 e 85, comma 5, del Codice.

L'Appaltatore conviene che il contenuto del presente contratto, di cui fanno parte anche se non allegati ma in quanto richiamati *per relationem*, il Bando di Gara, il Disciplinare e relativi allegati, il Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale, l'offerta tecnica ed economica presentata dall'Appaltatore stesso, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta.

L'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.

**Art. 1 – Norme regolatrici**

Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come l'offerta economica e l'offerta tecnica dell'Appaltatore, il Capitolato Speciale descrittivo prestazionale, il Bando di gara, il Disciplinare di gara e le risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara.

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- a) dalle disposizioni del Codice e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
- b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- c) dalle linee guida di attuazione adottate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione
- d) dal Codice di Comportamento per il personale e Codice Etico dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona, di cui al Decreto del Direttore Generale n. 355 del 30/11/2018, adottato ai sensi del DPR 16/4/2013, n.62 e pubblicato sul sito [www.asst-cremona.it](http://www.asst-cremona.it) (sezione "Amministrazione trasparente" – Disposizioni generali – Atti generali);
- e) dal Patto di integrità in materia di appalti pubblici regionali sottoscritto dall'Appaltatore ed allegato al presente contratto quale parte integrante e sostanziale.



Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l'ASST, l'Appaltatore rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dall'ASST prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Appaltatore ed accettate dall'ASST.

## **Art. 2 - Oggetto**

Il presente contratto ha per oggetto la fornitura di Dispositivi per Oculistica occorrenti all'ASST di Cremona (Capofila), all'ASST di Bergamo Est, all'ASST di Bergamo Ovest, all'ASST di Mantova, all'ASST di Crema, all'ASST Rhodense, all'ASST Del Garda e all'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda (Mandanti), relativamente al lotto/ai lotti n. ....

Per la descrizione dettagliata si rinvia a quanto previsto nel Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale unitamente all'offerta presentata.

## **Art. 3 – Durata del contratto – Opzioni di proroga e periodo di prova**

Il contratto di fornitura avrà validità di mesi 48 decorrenti dalla data indicata nella notifica di aggiudicazione.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice, comunque per un massimo di 12 mesi. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. Il valore massimo della proroga tecnica è fissato in € .....

Nel caso in cui il corrispettivo non sia esaurito alla naturale scadenza contrattuale, l'ASST si riserva la facoltà di proseguire la fornitura sino al suo esaurimento.

Al termine del contratto, anche in presenza di nuove aggiudicazioni a favore di altri fornitori o di diverse soluzioni tecniche, l'Appaltatore si impegna a garantire la regolarità delle forniture, nonché il necessario supporto ed assistenza per consentire all'ASST di erogare al meglio i propri servizi nelle more dell'avvio del nuovo contratto.

Per i primi sei mesi l'appalto si intende conferito a titolo di prova per consentire all'ASST di Cremona una valutazione ampia e complessiva del rapporto in relazione a quanto indicato in offerta dall'Appaltatore.

Entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza del periodo di prova, il Direttore dell'esecuzione del contratto predisporrà una relazione sull'idoneità complessiva della fornitura.

In caso di esito positivo del periodo di prova, la fornitura in appalto si intende tacitamente confermata per tutta la durata del rapporto contrattuale.

Al contrario, in caso di esito negativo, l'ASST di Cremona potrà disporre l'immediata risoluzione, ex art. 1456 del C.C., dal contratto mediante semplice preavviso di 15 giorni fornendo adeguata motivazione.

In tal caso all'Appaltatore spetterà il solo corrispettivo di quanto erogato; sono esclusi indennizzi o rimborsi a qualsiasi titolo ed ogni ragione o pretesa di qualsiasi genere.

## **Art. 4 – Importo del contratto e modifiche durante il periodo di efficacia**



L'importo contrattuale per lo svolgimento delle prestazioni relative alla fornitura indicata all'art. 2, viene determinato in complessivi € ..... (*da indicare anche in lettere*), IVA esclusa. Nel dettaglio:

lotto n. ...., ad oggetto .....: € ..... IVA esclusa;

In caso di eventuale ulteriore fabbisogno, il contratto di appalto potrà essere modificato ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) e lett.e) del Codice, per una incidenza entro il limite del 40% del valore del contratto medesimo

L'Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'ASST, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non sia stata approvata dall'ASST.

I prezzi di aggiudicazione rimarranno fissi per i primi 12 (dodici) mesi di fornitura.

La revisione può essere richiesta dalla parte interessata solo decorsi i primi dodici mesi di fornitura e una sola volta per ciascuna delle annualità interessate dal contratto.

In particolare, la richiesta di revisione sarà considerata ammissibile esclusivamente se, in corso di esecuzione del contratto, si sia verificata una variazione del valore dei beni che abbia determinato un aumento del prezzo complessivo, rispetto alla data di inizio contratto, in misura superiore al 10%. Le variazioni di prezzo in aumento sono valutate per l'eccedenza rispetto al 10% rispetto al prezzo complessivo.

La richiesta dovrà essere supportata da dettagliata relazione che dimostri le variazioni di prezzo in aumento in relazione alla specifica fornitura oggetto del contratto.

Si terrà conto solo di variazioni di prezzi riconducibili a circostanze impreviste e imprevedibili intervenute in corso di esecuzione del contratto. Non si terrà conto di variazioni di prezzo rientranti nella normale alea di rischio imprenditoriale ovvero imputabili alla cattiva gestione della fornitura.

L'onere probatorio circa la sussistenza dei presupposti previsti è in capo all'istante

L'istruttoria può tener conto di Indici Istat (ad esempio FOI o altri indici compatibili con la natura contrattuale), di prezzi con carattere di ufficialità, di specifiche rilevazioni ISTAT, nonché delle risultanze eventualmente acquisite direttamente dal RUP presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori.

Sulla base dell'indice/prezziario considerato, i prezzi saranno aggiornati, in aumento in misura non superiore, ad esempio, alla differenza tra l'indice Istat FOI disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese di sottoscrizione del contratto.

Le compensazioni di cui al presente articolo sono al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

#### **Art. 5 – Condizioni e modalità di esecuzione della fornitura**

Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel Capitolato speciale descrittivo prestazionale e nell'offerta presentata dall'Appaltatore in sede di gara. L'Appaltatore si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze dell'ASST e di terzi autorizzati.

Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/2008 e smi).



L'Appaltatore, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza.

In merito a quanto sopra l'Amministrazione si intende sollevata da qualsiasi responsabilità.

#### **Art. 6 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

L'Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'ASST, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

L'ASST:

- in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art.105 del Codice, impiegato nell'esecuzione del contratto, tratterà dal certificato di pagamento, ai sensi dell'art. 30 comma 5 del Codice, l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi;
- in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui all'art. 30 comma 5 del Codice, per il tramite del Responsabile unico del procedimento, invita per iscritto, ai sensi dell'art. 30 comma 6 del Codice, il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'ASST paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del Codice.

#### **Art. 7 - Trattamento dei dati personali- obblighi di riservatezza**

##### **7.1 Trattamento dati**

Ai sensi di quanto previsto dall'art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, si rimanda, per le informazioni relative al trattamento, al documento "Informativa Privacy" allegato quale parte integrante e sostanziale al presente contratto.

##### **7.2 Obbligo di riservatezza**





E' fatto obbligo alla ditta aggiudicataria di garantire l'Azienda rispetto alla riservatezza circa le informazioni di cui verrà a conoscenza il personale che interverrà a qualsiasi titolo nello svolgimento del contratto. Tra le informazioni in parola si includono quelle sanitarie inerenti l'utenza dell'Azienda, tutte quelle personali di qualsivoglia genere relative ai dipendenti dell'Azienda stessa, quelle inerenti le tecnologie utilizzate, progetti in corso o qualunque altro genere di informazioni tutelate dalle normative vigenti.

L'aggiudicatario si assume tale responsabilità e manleva l'Azienda rispetto ad ogni utilizzo/divulgazione effettuata dal personale impiegato nella fornitura ed assume tutti gli oneri conseguenti ad eventuali contenziosi che in tal senso dovessero emergere.

L'ASST di Cremona assume l'obbligo di mantenere riservate le informazioni tecniche portate a sua conoscenza dalla ditta nello svolgimento del rapporto contrattuale.

#### **Art. 8 - Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva**

L'Appaltatore, nell'esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Appaltatore stesso quanto dell'Amministrazione e/o di terzi.

Inoltre, l'Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne l'ASST da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.

L'Appaltatore ha stipulato specifica polizza assicurativa di responsabilità civile con una delle imprese autorizzate alla copertura dei rischi conseguenti al risarcimento dei danni prodotti all'ASST, al personale dell'ASST ovvero a terzi o a cose di terzi, da dipendenti dell'appaltatore nell'espletamento dell'attività di appalto nonché dei danni causati in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni commessi nella gestione della fornitura e dei servizi connessi oltre che per violazione delle norme, ivi compreso il codice della Privacy, e degli obblighi previsti in materia di conservazione sostitutiva dei documenti informatici, con massimale per sinistro non inferiore a € 2.000.000 e con validità a decorrere dalla data di stipula del contratto fino a dodici mesi successivi alla sua scadenza, per la copertura di tutti i rischi di cui ai documenti di gara, per i quali resta in ogni caso fermo l'obbligo di manleva assunto dall'appaltatore (citare estremi).

#### **O IN ALTERNATIVA**

L'Appaltatore dimostra l'esistenza di una polizza RC, già attivata, con una delle imprese autorizzate alla copertura dei rischi conseguenti al risarcimento dei danni prodotti all'ASST, al personale dell'ASST ovvero a terzi o a cose di terzi, da dipendenti dell'appaltatore nell'espletamento dell'attività di appalto nonché dei danni causati in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni commessi nella gestione della fornitura e dei servizi connessi oltre che per violazione delle norme, ivi compreso il codice della Privacy, e degli obblighi previsti in materia di conservazione sostitutiva dei documenti informatici, con massimale per sinistro non inferiore a € 2.000.000 con validità a decorrere dalla data di stipula del contratto fino a dodici mesi successivi alla sua scadenza, per la copertura di tutti i rischi di cui ai documenti di gara, per i quali resta in ogni caso fermo l'obbligo di manleva assunto dall'appaltatore.

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

**Art. 9 – Subappalto**

L'Appaltatore conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni.

**OPPURE**

L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

- .....
- .....

Per le prestazioni rese in subappalto, l'ASST provvederà a effettuare il relativo pagamento all'Appaltatore, ad eccezione delle ipotesi indicate dall'art.105, co.13, del Codice.

In caso di pagamenti effettuati all'Appaltatore, quest'ultimo dovrà trasmettere all'ASST, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal/dagli subappaltatore/i. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro venti giorni dal relativo pagamento, l'ASST sospende il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore.

I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

L'Appaltatore ha già provveduto a depositare presso l'ASST i documenti previsti dall'art. 105 del D.Lgs 50/2016.

L'Appaltatore è, altresì, obbligato di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del citato art. 105.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi.

L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati dall'ASST inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse dell'Autorità. In tal caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'Autorità, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto. L'Appaltatore si obbliga, ai sensi dell'art. 105 co. 14 del Codice, a praticare per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del Codice.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore l'ASST Contraente può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

**Art. 10 - NORMA DI CONTRATTO T&T PER LA TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ  
(DGR Lombardia n.XI/5408 del 25/10/2021)**

**10.1 – Obblighi dell'Aggiudicatario e delle filiere dei subcontraenti** L'Aggiudicatario del Contratto ed i subcontraenti, a qualunque titolo coinvolti nella esecuzione del contratto, sono tenuti al rispetto della presente norma. Al fine di garantire la tracciabilità e la trasparenza della





esecuzione del contratto, l'Aggiudicatario ed i subcontraenti, sono tenuti, nei modi e tempi di seguito specificati, a trasmettere alla Amministrazione aggiudicatrice, per ogni subcontratto affidato, le informazioni di cui al comma 2 dell'articolo 105 del Dlgs 50/2016, quelle di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010 di seguito trascritte.

*Comma 2 art. 105, Dlgs 50/2016: << L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati>>.*

*Comma 1, art.3, l. 136/2010: <<Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva,(...)>>.*

*Comma 5, lettera h, art. 80, D.lgs 50/2016: <<Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora: (...) h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55>>.*

## **10.2 – Verifiche dell'Amministrazione aggiudicatrice**

L'Amministrazione aggiudicatrice, l'operatore economico Aggiudicatario e gli operatori economici coinvolti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, sono tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 e di seguito trascritto.

*Comma 9, art.3, l. 136/2010: <<<La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.>>*

Nell'affidamento in qualunque forma dei subcontratti, a qualsiasi livello della filiera, il rispetto della norma è attuato con la trascrizione della presente “Norma di contratto T&T” nel subcontratto o con il suo richiamo esplicito da parte dell'affidatario.

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva, in modi e tempi autonomamente definiti, di esercitare le verifiche previste sia nei subcontratti affidati dall'Aggiudicatario che in quelli affidati da altri operatori economici a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti.

## **10.3 – Informazioni da trasmettere alla stazione appaltante**

Gli obblighi informativi di cui alle disposizioni normative sopracitate, ferma restando la trasmissione alla Stazione appaltante della documentazione relativa ai subcontratti per finalità autorizzative o di mera comunicazione, sono assolti dai soggetti ivi indicati mediante inserimento dei dati richiesti nella scheda T&T riferita al relativo contratto di fornitura sulla Piattaforma regionale on line “T&T e adempimenti per l'anagrafica degli esecutori” accessibile all'indirizzo: <https://www.trasparenza-subcontratti.servizirl.it>

Il soggetto che sarà abilitato a operare sulla istituita piattaforma T&T è l'Aggiudicatario.

## **10.4 Tempi e Modalità di trasmissione**



La compilazione della Scheda T&T, a cura dell'aggiudicatario, dovrà avvenire contestualmente con la trasmissione alla Amministrazione della documentazione relativa ai subcontratti (per finalità autorizzativa o di mera comunicazione).

### 10.5 – Sanzioni

A norma di quanto previsto dall'art. 3 comma 9 della Legge n. 136/10, la mancata previsione – all'interno di qualsiasi tipologia di Subcontratto – della clausola con la quale Affidante e Affidatario assumono gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari rende il subcontratto nullo.

La mancata compilazione della SCHEDA T&T da parte dell'Aggiudicatario, è causa ostativa all'ingresso in cantiere del Subcontraente.

E' equiparato al caso dell'omessa trasmissione della SCHEDA T&T quello della trasmissione all' Amministrazione di informazioni non corrispondenti al vero. In tal caso l'Amministrazione si riserva di darne notizia alle autorità competenti

Nel caso l'Amministrazione accerti che la suddetta clausola non sia stata esplicitamente richiamata o trascritta in un subcontratto, ferma restando, ai sensi del comma 9, articolo 3 della legge 136/2010, la sua nullità, l'Affidante del subcontratto è:

- sottoposto al pagamento di una penale pari al 10% del valore del subcontratto affidato, e comunque non inferiore a 500 euro.

Nel caso in cui l'Amministrazione accerti un ritardato invio della SCHEDA T&T l'Affidante e l'Affidatario saranno ciascuno tenuti a:

- pagare una penale pari all' 1 per mille del valore del subcontratto per ogni giorno di ritardo, fino alla concorrenza del 5% del subcontratto stesso.

Nel caso in cui l'Amministrazione aggiudicatrice accerti che la SCHEDA T&T contiene informazioni che non corrispondono al vero, oltre alla trasmissione della notizia alle competenti autorità, si riserva il diritto di applicare nei confronti dell'Affidante e dell'Affidatario:

- una penale ciascuno, da un minimo del 5% ad un massimo del 10% del valore del subcontratto in relazione alla gravità della non correttezza delle informazioni fornite.

### Art. 11 - Cauzione definitiva

A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l'Appaltatore ha depositato idonea garanzia dell'importo di € \_\_\_\_\_ rilasciata da ..... in data ..... , resa ai sensi dell'art. 103 del Codice, in favore dell'ASST di Cremona.

La garanzia deve avere validità temporale di almeno 12 mesi superiore rispetto alla scadenza contrattuale

L'efficacia della garanzia definitiva decorre dalla data di stipula del contratto e cessa alla data di emissione del certificato di conformità ovvero di regolare esecuzione degli obblighi nascenti dal contratto stesso. In ogni caso la garanzia cessa di avere efficacia decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione delle forniture risultante dal relativo certificato.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'ASST qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'Appaltatore. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'ASST ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di nulla osta del



committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo, pari al venti per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

L'ASST ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del contratto e/o per la soddisfazione degli obblighi derivanti dal presente contratto.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria.

### **Art. 12 - Recesso**

Ai sensi dell'art. 109, comma 1, del Codice degli appalti, l'ASST ha diritto, senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con PEC.

In particolare, l'ASST si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, ai sensi dell'art. 1373 c.c., in qualsiasi momento lo ritenesse opportuno, con semplice preavviso, nei seguenti casi:

- in conseguenza di eventi discendenti da modificazioni istituzionali dell'assetto aziendale;
- in conseguenza di eventuali cambiamenti intervenuti nell'ambito delle attività di diagnosi e cura o in caso di nuove modalità operative discendenti dal progresso tecnologico e scientifico;
- qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP e/o ARIA) provvedesse alla stipula di convenzioni per la fornitura di prodotti analoghi a quelli oggetto del presente contratto.

In caso di recesso, il Fornitore non avrà nulla da pretendere se non il pagamento delle forniture effettuate, purché regolari, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite, nella misura definita dall'art. 109 del Codice.

In caso di sopravvenienze normative interessanti l'ASST che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura, la stessa ASST potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con PEC. In tale caso l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni effettuate, purché regolari, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 1671 c.c.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'ASST.

### **Art. 13 - Divieto di cessione del contratto - Cessione del credito**

Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.

L'art. 106 comma 13 del Codice dei contratti (D. Lgs. 50/2016) stabilisce le modalità di cessione del credito, opponibile alla stazione appaltante esclusivamente qualora quest'ultima non la rifiuti



entro 45 giorni. Si comunica sin d'ora il rifiuto di ASST di Cremona nei confronti delle richieste di cessione del credito avanzate dal fornitore; condizione finalizzata a semplificare le procedure di liquidazione e garantire celerità dei pagamenti.

Si precisa inoltre che ASST Cremona procederà a rifiutare anche eventuali procure all'incasso comunicate dal fornitore.

#### **Art. 14 – Contestazioni e penalità**

L'Appaltatore è responsabile dell'esatto adempimento delle condizioni dell'appalto e del perfetto svolgimento della fornitura.

Qualora l'ASST, nell'attività di controllo e vigilanza, ovvero sulla base di informazioni o segnalazioni comunque pervenute, rilevi la sussistenza di irregolarità o inadempimenti nello svolgimento dell'appalto, eccezione fatta per i casi di forza maggiore o derivanti da altra causa indipendente dalla volontà dell'appaltatore, invierà contestazione in forma scritta all'appaltatore.

L'appaltatore dovrà in ogni caso comunicare per iscritto le proprie controdeduzioni entro il termine massimo di 15 giorni dalla contestazione stessa.

Si applicheranno le penali di seguito indicate:

#### **RITARDI DI CONSEGNA**

- per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai termini stabiliti per la consegna del dispositivo verrà applicata una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale con rispetto del limite complessivo massimo del 10% come stabilito dall'art. 113 bis del D.Lgs. 50/2016;

#### **ALTRE INADEMPIENZE**

- Ove si verificassero altre inadempienze nella fornitura (es. consegne parziali o difettose, disservizi del personale ...) o inosservanze dei patti e delle condizioni previste negli atti di gara e/o nell'offerta dell'appaltatore e/o nel contratto, le Aziende sanitarie hanno la facoltà di applicare penali di importo massimo pari a Euro 500/inadempienza (graduabile in base all'entità dell'inadempienza) elevabile sino ad Euro 1000 in caso di recidiva,
- Verranno altresì applicate le penali previste dall'art. 10 del presente contratto per violazione degli obblighi previsti in tema di trasparenza e tracciabilità;

#### **VIOLAZIONE PATTO DI INTEGRITÀ**

- in caso di violazione delle disposizioni del Patto di integrità in materia di contratti pubblici della Regione Lombardia e degli Enti del Sistema Regionale potrà essere applicata, a seguito di specifico procedimento di verifica, una penale sino al 5% del valore complessivo del contratto in relazione all'entità dell'inadempienza e delle sue conseguenze.

E' in ogni caso fatta salva la facoltà di esperire qualsiasi azione di risarcimento del maggior danno subito o della maggiore spesa sostenuta.

#### **Art. 15 - Risoluzione**

L'ASST committente avrà la facoltà di risolvere il contratto di diritto ai sensi dell'art.1456 del codice civile, previa comunicazione da inviare al fornitore nei seguenti casi:

- indisponibilità definitiva del prodotto offerto e oggetto del contratto
- mancato superamento del periodo di prova



- reiterati inadempimenti imputabili al fornitore comprovati da almeno tre contestazioni ufficiali;
- modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di gara ai sensi dell'art 106 del D. Lgs 50/2016;
- nel caso di superamento delle soglie stabilite nei casi di modificazioni di cui all'art 106 del D. Lgs 50/2016;
- accertamento di una delle condizioni di cui all'art 80 comma 1 del D. Lgs 50/2016 al momento della aggiudicazione;
- accertamento del fatto che l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione degli obblighi derivanti dai trattati o di una sentenza passata in giudicato per violazione del codice dei contratti;
- violazione delle norme in materia di cessione del contratto e cessione del credito;
- mancata corrispondenza tra il prodotto offerto in sede di gara e quello fornito;
- cessione di attività in subappalto senza avere ottenuto la preventiva autorizzazione da parte dell'Azienda;
- cessazione dell'impresa, cessazione di attività, concordato preventivo, fallimento, stati di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del fornitore;
- pronuncia di una sentenza definitiva per un reato relativo al comportamento professionale del fornitore;
- inosservanza delle disposizioni normative in materia di lavoro, previdenza, prevenzione, infortuni e sicurezza;
- gravi violazioni del Codice di Comportamento per il personale e Codice Etico dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona, di cui al Decreto del Direttore Generale n. 355 del 30/11/2018, adottato ai sensi del DPR 16/4/2013, n.62 e pubblicato sul sito [www.asst-cremona.it](http://www.asst-cremona.it) (sezione "Amministrazione trasparente" – Disposizioni generali – Atti generali);
- violazioni del Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali;
- violazione delle disposizioni di cui all'art.3 della Legge n.136/2010 smi eseguendo transazioni senza avvalersi di bonifici bancari o postali o di altro mezzo idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa;
- mancata copertura dei rischi, come richiesto da specifico articolo del presente disciplinare.

L'ASST ha inoltre facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni, decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, nei seguenti casi:

- il fornitore non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione della stazione appaltante di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;
- il fornitore si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e di mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto, dopo l'applicazione delle penalità;

In tutti i predetti casi di risoluzione l'Azienda ha diritto di ritenere in via definitiva la cauzione presentata e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'appaltatore per il risarcimento del danno.

L'ASST deve risolvere il contratto qualora ricorrano le condizioni di cui all'art 108 comma 2 lett. a) e b) del D. Lgs 50/2016.





In caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato dagli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

#### **Art. 16 - Fallimento dell'Appaltatore o morte del titolare; altre modificazioni soggettive**

Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento *ope legis* del presente contratto.

Qualora l'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'ASST proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto. In caso di RTI e consorzi ordinari, si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 – commi 17 e 18 – del Codice.

Ai sensi dell'art. 110 del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, l'ASST interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dell'appalto.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

La cessione di azienda e gli atti di trasformazione, successione, rilevazione, fusione, scissione, insolvenza, relativi all'aggiudicatario non hanno effetti nei confronti dell'ASST sino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia:

- proceduto alle comunicazioni previste dall'art.1 del D.P.C.M. 11.05.1991 n.187;
- documentato il possesso dei medesimi requisiti di qualificazione richiesti al soggetto aggiudicatario.

#### **Art. 17 - Direttore dell'esecuzione del contratto**

L'ASST ha nominato il Direttore dell'esecuzione del contratto nella persona di.....

Il DEC è preposto alla vigilanza sull'esecuzione del medesimo ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.

Salvo diverse disposizioni, l'ASST, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche del contratto attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto.

Detto soggetto avrà il compito di predisporre, in accordo con l'Appaltatore, il verbale di collaudo, di controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel Contratto e nei documenti di riferimento, di controllare, in accordo con i competenti uffici dell'ASST, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a norme e consuetudini dell'ASST, nonché di procedere a verifiche di conformità in corso di esecuzione, rilasciando apposito certificato di verifica di conformità prima del pagamento di ogni fattura.

L'Appaltatore ha individuato il nominativo del responsabile che interagirà con la committenza, in nome e per conto dell'Appaltatore medesimo, in ordine all'esecuzione dell'appalto di cui trattasi.

#### **Art. 18 – Fatturazione e pagamenti**

I corrispettivi contrattuali dovuti al fornitore si riferiscono alle forniture prestate a regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e prescrizioni contrattuali e il loro pagamento avverrà a fronte dell'emissione di fatture in conformità alla normativa vigente.





I pagamenti avverranno di norma entro 60 giorni dalla data di ricevimento fattura direttamente dall'Azienda.

L'art. 106 comma 13 del Codice dei contratti (D.Lgs 50/2016) stabilisce le modalità di cessione del credito, opponibile alla stazione appaltante esclusivamente qualora quest'ultima non la rifiuti entro 45 giorni. Si comunica sin d'ora il rifiuto di ASST di Cremona nei confronti delle richieste di cessione del credito avanzate dal fornitore; condizione finalizzata a semplificare le procedure di liquidazione e garantire celerità dei pagamenti.

Si precisa inoltre che ASST Cremona procederà a rifiutare anche eventuali procure all'incasso comunicate dal fornitore.

Tutte le fatture dovranno essere trasmesse in formato elettronico attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell'Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 ("Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244"). Le fatture elettroniche indirizzate alla Azienda Socio Sanitaria Territoriale devono fare riferimento al seguente Codice Univoco Ufficio, così come censito su [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it):

**Codice Univoco Ufficio:** \_\_\_\_\_

Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti le fatture elettroniche dovranno riportare:

A) il Codice Identificativo Gara (CIG), tranne i casi di esclusione dell'indicazione dello stesso nelle transazioni finanziarie così come previsto dalla determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 7 luglio 2011, n. 4 e i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, previsti dalla tabella 1 allegata al presente decreto;

B) il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3

C) data e numero d'ordine di acquisto

D) data e numero di DDT per i beni.

L'Azienda non potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici CIG e CUP ai sensi del comma 2, art. 25 D.L. 66/2014 convertito L. 89/2014. Laddove la liquidazione della fattura non fosse possibile per errori concernenti dati indicati dal Fornitore o per non conformità delle prestazioni, il termine per il pagamento si interrompe e decorre nuovamente dal giorno di notifica di accettazione della nota di accredito.

Ai sensi dell'art.9 ter comma 6 del D.L. 19/6/2015 n.74 convertito dalla Legge 6/8/2015, n.125, **nel caso in cui la fattura elettronica sia riferita a dispositivi medici**, la stessa dovrà riportare nella sezione dedicata ai dati identificativi dei beni e servizi oggetto di acquisto (che nel tracciato della fattura è rappresentato con il blocco <CodiceArticolo> ), i seguenti dati:

Nel campo <CodiceTipo>	'DMX', con X= [1 2] a seconda del tipo di dispositivo medico oggetto dell'operazione. Quindi: <b>1</b> per "Dispositivo medico o Dispositivo diagnostico in vitro" <b>2</b> per "Sistema o kit Assemblato"
---------------------------	---



	<b>0</b> nel caso in cui non si sia in grado di identificare il numero di repertorio
Nel campo <CodiceValore>	<p>Numero di registrazione attribuito al dispositivo medico nella Banca dati e Repertorio Dispositivi Medici, ai sensi del decreto del Ministro della Salute 21/12/2009 (G.U. n.17 del 22/1/2010) o decreto del Ministro della Salute 23/12/2013 (G.U. Serie Generale n.103 del 6/5/2014)</p> <p>Per i dispositivi medici e i dispositivi diagnostici in vitro che, sulla base delle disposizioni previste dal decreto del Ministro della Salute 21/12/2009 e del decreto del Ministro della Salute 23/12/2013, non sono tenuti all'iscrizione nella Banca dati/Repertorio dei Dispositivi Medici o per i quali le aziende fornitrici di dispositivi medici alle strutture del SSN non sono in grado di identificare il numero di repertorio, il campo è trasmesso con valore 0</p>

In attuazione del comma 2 dell'art. 29 del D.L. del 24 Aprile 2017 n. 50 convertito con modificazioni dalla Legge del 21 Giugno 2017 n. 96, e come specificato nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20 Dicembre 2017 nel caso in cui la fattura elettronica sia riferita a prodotti farmaceutici, la stessa dovrà obbligatoriamente riportare nel blocco "DatiBeniServizi (Sezione 2.2) del tracciato della fattura elettronica, per ogni sezione "dettaglio Linee" (2.2.1), le seguenti informazioni:

nel campo <CodiceTipo> (sezione 2.2.1.3.1)	AICFARMACO
nel campo <CodiceValore> (sezione 2.2.1.3.2)	<p>Codice di AIC, di 9 caratteri numerici, di cui il primo carattere assume i seguenti valori:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 = farmaco uso umano;</li> <li>• 1 = farmaco uso veterinario (con 5 per i vecchi prodotti)</li> <li>• 9 = parafarmaco uso umano o veterinario</li> <li>• 8 = omeopatico uso umano o veterinario</li> <li>• 7 = galenici e altre tipologie di prodotti</li> </ul>
nel campo <UnitàMisura> (sezione 2.2.1.6)	"Confezioni" o "Posologie" sono le unità in cui è espresso il campo <Quantità>: Identifica il numero di confezioni oppure il numero di unità posologiche
nel campo <Quantità> (sezione 2.2.1.5)	Numero di confezioni o numero di posologie (unità posologiche) del prodotto farmaceutico con il codice di AIC

Con riferimento all'adempimento normativo contemplato nella Legge di Bilancio 2018 relativo alla gestione elettronica degli ordini per beni e servizi attraverso il Nodo Smistamento Ordini (NSO) gli Enti del SSN sono obbligati a procedere con la regolarizzazione delle fatture passive solo in presenza dei relativi ordini validati e trasmessi dagli Enti del SSN al nodo stesso; pertanto sulle fatture elettroniche passive relative ad ordini emessi a partire dalla data di entrata in vigore dell'NSO dovrà essere riportato obbligatoriamente nell'apposito campo il numero di riferimento ordine NSO, pena lo scarto della fattura stessa.

#### Art. 19 - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Appaltatore



Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'ASST.

L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'ASST da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'ASST, nonché a dare immediata comunicazione all'ASST medesima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

L'ASST si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare all'ASST ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'ASST entro dieci giorni dall'intervenuta modifica.

Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Appaltatore nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte dell'ASST.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'ASST avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto.

#### **Art. 20 - Foro di competenza.**

Per tutte le controversie dipendenti dalla presente commessa è competente il Foro di .....  
(ASST)

#### **Art. 21 - Forma del contratto, oneri fiscali, spese contrattuali e rimborso delle spese di pubblicazione**

Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi del combinato disposto dell'art. 32 co. 14 del Codice e dell'articolo 6 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con Legge 21 febbraio 2014, n. 9.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario.

L'Appaltatore, ai sensi del combinato disposto degli artt. 73 e 216 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, deve provvedere, entro sessanta giorni dall'aggiudicazione, a corrispondere all'ASST le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell'avviso pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, su n. 2



quotidiani a diffusione nazionale e su n. 2 quotidiani a maggiore diffusione locale, per l'importo di € ..... (in lettere /00) IVA inclusa.

L'importo dovrà essere rimborsato mediante bonifico avente come beneficiario ASST di Cremona con la seguente causale: "Spese di pubblicazione procedura aperta aggregata in AQ per la fornitura di Dispositivi per Oculistica" - coordinate bancarie: Banco Popolare – sede di Cremona, Via Giuseppina n. 12 – Agenzia n. 4 – IBAN IT25K05034 11440 000000001862.

#### **Art. 22 Clausola finale**

Il presente Contratto, gli atti e i documenti in esso richiamati - ancorché non materialmente allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale come disciplinato all'art. 1 Norme regolatrici - costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme. Qualunque modifica al presente Contratto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto.

Con il presente contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti.

*Letto, approvato e sottoscritto.*

**ASST DI .....**

*Il Direttore SC Gestione Acquisti*

.....

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,. 445, del  
D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate*

.....

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,. 445, del  
D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate*